



COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE

Città Metropolitana di Genova

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TA.RI.)**

Approvato con deliberazione C.C. n. __ del __.06.2021

SOMMARIO

<u>CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2. SOGGETTO ATTIVO.....	3
ARTICOLO 3. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	3
ARTICOLO 4. PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	3
ARTICOLO 5. SOGGETTI PASSIVI.....	4
ARTICOLO 6. LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ARTICOLO 7. ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO	5
ARTICOLO 8. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	5
ARTICOLO 8-BIS. RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO.....	6
ARTICOLO 9. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	7
ARTICOLO 10. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	7
ARTICOLO 11. MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI	7
ARTICOLO 12. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	8
<u>CAPO II UTENZE DOMESTICHE</u>	10
ARTICOLO 13. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	10
ARTICOLO 14. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	10
<u>CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE</u>	12
ARTICOLO 15. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
ARTICOLO 16. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
ARTICOLO 17. SCUOLE STATALI.....	13
<u>CAPO IV MODALITÀ GESTIONALI</u>	14
ARTICOLO 18. TRIBUTO GIORNALIERO.....	14
ARTICOLO 19. TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE	14
ARTICOLO 20. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	14
<u>CAPO V RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</u>	17
ARTICOLO 21. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	17
ARTICOLO 22. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	17
ARTICOLO 23. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	17
ARTICOLO 24. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	17
<u>CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI SANZIONI</u>	18
ARTICOLO 25. RISCOSSIONE	18
ARTICOLO 26. FUNZIONARIO RESPONSABILE	18
ARTICOLO 27. ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO.....	18

ARTICOLO 28. DILAZIONE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO ACCERTATO E DEL TRIBUTO ANNUALE.	19
ARTICOLO 29. RISCOSSIONE COATTIVA.....	20
ARTICOLO 30. SANZIONI E INTERESSI	20
ARTICOLO 31. RIMBORSI E COMPENSAZIONI	21
ARTICOLO 32. CONTENZIOSO	21
 <u>CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI</u>	 <u>21</u>
 ARTICOLO 33. DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	 21
 <u>ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.....</u>	 <u>22</u>
 <u>ALLEGATO B - QUADRO ESEMPLIFICATIVO DELLE VARIAZIONI D'UFFICIO PIÙ RICORRENTI</u>	 <u>26</u>

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) L'entrata disciplinata nel presente Regolamento ha natura tributaria.
- 3) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge nonché i regolamenti comunali vigenti.

ARTICOLO 2. SOGGETTO ATTIVO

- 1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ARTICOLO 3. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
- 3) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - e) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

ARTICOLO 4. PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

- 1) Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 2) Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, ecc.), e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, ecc.).
 - 3) La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
 - 4) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 5. SOGGETTI PASSIVI

- 1) La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 6. LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - e) solai o sottotetti, non utilizzati ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - f) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- 2) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 - 3) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
 - 4) Sono altresì escluse dalla tariffa i locali e le aree occupate e/o condotte dal Comune per l'espletamento delle proprie attività istituzionali.

ARTICOLO 7. ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

- 1) Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ARTICOLO 8. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

- 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ARTICOLO 8-BIS. RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 60% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ARTICOLO 9. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

- 1) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti). Il Comune può richiedere i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER Codice Europeo dei Rifiuti, e la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ARTICOLO 10. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1) Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2) L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 20, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ARTICOLO 11. MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

- 1) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie A, B e C) assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.

- 3) Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie D e E), la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
- 4) La superficie calpestabile è misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata limitatamente alle altezze uguali o superiori a 1,5 mt, al netto dei muri, dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) per le utenze domestiche in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni; ecc.);
 - c) per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività;
 - d) la superficie delle aree esterne assoggettabili a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - e) la superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia pari o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

ARTICOLO 12. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- 3) Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 4) È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale.
- 5) Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 6) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 7) La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità ovvero entro il termine fissato dalla normativa nazionale.
- 8) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la

delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

- 9) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 10) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 11) La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

CAPO II UTENZE DOMESTICHE

ARTICOLO 13. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ARTICOLO 14. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

- 1) Per le utenze domestiche il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune di residenza alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento ovvero, per le nuove utenze, alla data di inizio di occupazione o detenzione; la determinazione del nucleo familiare, così come specificato, deriva dall'acquisizione d'ufficio per le utenze condotte da soggetti ivi residenti e dai dati forniti o storicizzati per le utenze condotte da soggetti che non vi hanno stabilito la residenza.
- 2) Alla determinazione del nucleo familiare concorrono anche le persone che dimorano nell'utenza come ad es. le colf e le badanti. Sono considerati presenti nel nucleo familiare i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3) Le variazioni del nucleo familiare di soggetti residenti nel Comune intervenute successivamente al 1° gennaio sono acquisite direttamente dall'ufficio anagrafe ed hanno efficacia dall'anno successivo.
- 4) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
- 5) Le stesse disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in mancanza di dichiarazione da parte del contribuente ovvero per le utenze domestiche occupate o condotte da persone diverse dalle persone fisiche.
- 6) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
- 7) Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, sia in aumento che in diminuzione, il numero degli occupanti risultante a seguito di verifiche e/o accertamenti d'ufficio.
- 8) Per le pertinenze (accessori) delle unità abitative si applica la sola quota fissa considerando il numero di componenti uguale a quello dell'unità principale.

- 9) Per le utenze abitative domestiche prive di allaccio ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica ma nelle quali è presente arredo si applica la sola quota fissa relativa ad un componente.
- 10) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE

ARTICOLO 15. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 16. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
- 2) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 3) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. n. 158/1999.
- 5) La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
- 6) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 7) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
- 8) Per le utenze non domestiche inattive si applica la tariffa della categoria 4 di cui all'allegato A al presente regolamento.
- 9) Per le unità immobiliari adibite a:
 - a. Bed & Breakfast (B&B);
 - b. Agriturismo senza somministrazione;
 - c. Affittacamere;

- d. Case e Appartamenti Vacanza (CAV)
- e. Appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico (AAUT)
- f. Ostelli
- g. Attività simili a quelle sopra riportate

si applica la tariffa di “Albergo senza ristorante” per tutto il periodo durante il quale le attività sopra indicate sono autorizzate dalle disposizioni regionali ad essere svolte; le variazioni di cui al presente comma, eventualmente applicate d’ufficio anche in mancanza di dichiarazione di parte, hanno efficacia dalla data di validazione delle comunicazioni presentate al SUAP o alla Regione Liguria;

Per le unità immobiliari adibite ad Agriturismo in cui viene svolta l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si applica la tariffa di “Albergo con ristorante”.

- 10) Per le unità di cui al punto precedente si applica la riduzione del 30% della parte variabile della tariffa;
- 11) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta la seguente tabella:

Categorie non comprese nella tabella delle utenze non domestiche di cui all’allegato 1 del D.P.R. 27/04/1999 n°158	Categorie a cui verranno assimilate
Parcheggi a pagamento	Esposizioni e autosaloni
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (es. Depositi di bar e ristoranti)	Esposizioni e autosaloni
Banchi del mercato beni durevoli	Ortofrutta
Banchi del mercato generi alimentari	Ortofrutta

ARTICOLO 17. SCUOLE STATALI

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall’art. 33bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

CAPO IV MODALITÀ GESTIONALI

ARTICOLO 18. TRIBUTO GIORNALIERO.

- 1) Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare - con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2) La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di concessione dell'occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.
- 3) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- 4) Il tributo giornaliero non è dovuto se di importo inferiore o uguale a 5,00 euro.
- 5) Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socioculturali o del tempo libero, con occupazione di spazi di aree pubbliche, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera l'intestatario della relativa autorizzazione o concessione comunale.
- 6) L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 7) Il tributo giornaliero non è dovuto per i mercati e mercatini, nonché per le aree coperte e scoperte destinate alla realizzazione temporanea di feste, sagre ed attività organizzate dalle associazioni di volontariato, partiti politici ed associazioni legalmente costituite che perseguono interessi sociali e collettivi, che abbiano avuto il patrocinio del Comune.
- 8) L'ufficio competente addetto al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio che gestisce il tributo tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- 9) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

ARTICOLO 19. TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

- 1) Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ARTICOLO 20. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

- 1) I soggetti passivi del tributo, anche se esenti, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'articolo 6 del presente Regolamento. Le variazioni relative alla composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche di soggetti residenti sono acquisite direttamente dall'ufficio anagrafe del Comune.
 - 3) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 - 4) I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
 - 5) La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 30 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche producono la loro efficacia secondo le disposizioni di cui all'art. 14. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
 - 6) Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
 - 7) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - 8) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, email e PEC);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 9) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere recapitata al Comune in uno dei seguenti modi:
- a) consegna a mano direttamente al protocollo comunale;
 - b) inoltrata allo stesso attraverso il servizio postale;
 - c) tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.);
 - d) tramite posta elettronica certificata come allegato PDF/A (firmato digitalmente);
 - e) tramite posta elettronica certificata come allegato PDF/A (non firmato digitalmente) insieme ad un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante.
- Nei predetti casi di trasmissione fa fede la data di invio.
- 10) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 11) Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui all'Allegato B al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

CAPO V RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 21. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

- 1) La tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1 chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
- 2) La mancata presentazione della dichiarazione è a pena di decadenza e pertanto si viene perdere il diritto alla riduzione con eventuale recupero di quanto non versato.

ARTICOLO 22. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1) Alle utenze domestiche adibite a civile abitazione che possiedono un'area annessa all'unità immobiliare di almeno 30 mq. tenuta a verde, non pavimentata, con esclusione delle aree verdi condominiali, e che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tariffa variabile del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata da documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore (scontrino fiscale, fattura o ricevuta). Il Comune può disporre accessi e verifiche per il controllo, anche a campione, in ordine all'effettivo e corretto utilizzo delle modalità di smaltimento di cui sopra.
- 2) La riduzione di cui al precedente comma avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza di cui al comma precedente ovvero di ritiro della compostiera fornita dal gestore del servizio o dal Comune.
- 3) Qualora dai controlli emerga il mancato utilizzo della compostiera la riduzione verrà revocata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di accertamento.
- 4) Per ogni compostiera utilizzata compete l'agevolazione per una sola unità abitativa.
- 5) La mancata presentazione dell'istanza è a pena di decadenza e pertanto si viene perdere il diritto alla riduzione con eventuale recupero di quanto non versato.
- 6) Nuclei residenti che abbiano un ISEE in corso di validità pari od inferiore ad € 6.200,00: esenzione totale dal tributo.

Tale riduzione dovrà essere richiesta annualmente, mediante apposito modulo, entro e non oltre il 31 di Marzo.

ARTICOLO 23. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) Alle utenze non domestiche, limitatamente alle imprese agricole e florovivaistiche, che dispongono di un'area verde adiacente all'immobile e intendono praticare, o praticano già, l'autosmaltimento dei rifiuti organici provenienti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e florovivaistiche è concessa una riduzione del 10% della parte fissa e variabile della tariffa. Tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, da rinnovarsi annualmente entro il 31 gennaio, da cui risulti l'attività di compostaggio svolta nell'anno precedente e la quantificazione del compost prodotto. Il Comune potrà effettuare controlli, anche a campione, in ordine all'effettivo e corretto utilizzo delle modalità di smaltimento di cui sopra. La mancata presentazione della dichiarazione è a pena di decadenza e pertanto si viene perdere il diritto alla riduzione con eventuale recupero di quanto non versato.
- 2) Utenze non domestiche cat. 10 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile.
Utenze non domestiche cat. 11 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile.
Utenze non domestiche cat. 16 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile.
Utenze non domestiche cat. 17 – Bar, caffè, pasticceria: riduzione del 35% nella parte fissa e

nella parte variabile.

Utenze non domestiche cat. 18 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile.

Utenze non domestiche cat. 19 – Plurilicenze alimentari e/o miste: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile.

Utenze non domestiche cat. 20 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile.

ARTICOLO 24. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- 1) Nel caso in cui spettino più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la tariffa più favorevole al contribuente.

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI SANZIONI

ARTICOLO 25. RISCOSSIONE

- 1) Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni prodotte inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno numero due rate, di cui l'ultima scadente il 5 dicembre di ciascun anno e le altre con scadenza da stabilirsi annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe. Tale invio non dispensa il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze.
- 2) L'eventuale conguaglio del tributo sarà calcolato successivamente alla scadenza della dichiarazione dell'anno di riferimento.
- 3) Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del citato articolo 17, in quanto compatibili ovvero mediante qualsiasi altro strumento l'amministrazione andasse ad attivare.
- 4) Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia uguale o inferiore ad euro 12,00 (ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari ad euro 5,00). Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste. Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore al medesimo limite di cui al precedente periodo.
- 5) L'importo dovuto è arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 6) Per particolari e motivate esigenze il numero e la scadenza delle rate, così come determinate al comma 1, possono essere modificate dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.

ARTICOLO 26. FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Il soggetto cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresi i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 27. ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

- 1) Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
- 4) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
- 5) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
- 6) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
- 7) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ARTICOLO 28. DILAZIONE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO ACCERTATO E DEL TRIBUTO ANNUALE

- 1) Su richiesta del contribuente e nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, il Funzionario Responsabile del tributo o il soggetto affidatario può concedere la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento secondo il seguente schema:
 - a) fino a 100,00 euro nessuna rateazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a cinque rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a diciotto rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) oltre euro 6.000,00 trentasei rate mensili;
- 2) La richiesta di rateazione dovrà essere presentata prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi di accertamento e recare motivazione in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.
- 3) La concessione della rateazione comporta l'applicazione degli interessi calcolati al saggio legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

- 4) Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta.
- 5) La gestione della rateazione viene regolamentata dai commi 798 e seguenti della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e verrà automaticamente riallineata in caso di modifiche della normativa nazionale.

ARTICOLO 29. RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
- 2) Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
- 3) Dal 1 gennaio 2020 verranno emessi accertamenti esecutivi previsti dall'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Questo nuovo provvedimento unico incorpora anche i contenuti coattivi della cartella esattoriale permettendo di anticipare i tempi della riscossione coattiva.

ARTICOLO 30. SANZIONI E INTERESSI

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 28 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 5) Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale, aumentato di tre punti, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 31. RIMBORSI E COMPENSAZIONI

- 1) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
In alternativa al rimborso le somme versate in eccesso possono essere compensate con quanto dovuto, per il medesimo tributo, in un'annualità successiva.
- 2) Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 32. CONTENZIOSO

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2) Sono altresì applicati gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33. DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

- 1) Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020.
- 3) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 4) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Come da Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

N.Categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	
	Descrizione categoria (D.P.R. 158/99)	Principali tipi di attività comprese nella categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	• archivi • associazioni culturali, sportive e ricreativi in genere • biblioteche • caserme • cimiteri • fondazioni • istituti di studio o di ricerca • luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto • musei • partiti politici e associazioni sindacali • scuole pubbliche e private
2	Campeggi, distributori carburanti	• campeggi • distributori carburanti • impianti sportivi, escluso le aree destinate all'attività sportiva • lavaggi auto • vendita combustibili
3	Stabilimenti balneari	• stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni	• autosaloni compreso locali ufficio se nello stesso complesso • esposizioni di merci • magazzini di deposito senza vendita diretta
5	Alberghi con ristorante	• agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande • alberghi con ristorante • pensioni con ristorante
6	Alberghi senza ristorante	• affittacamere • agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande • alberghi senza ristorante

		• bed and breakfast • case appartamenti vacanze • Ostelli • Appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico
7	Case di cura e riposo	• case di cura • case di riposo • cliniche private • residenze sociali assistite • ricoveri
8	Uffici, agenzie	• agenzie assicurazioni • agenzie di viaggio • agenzie immobiliari • uffici di attività industriali e artigianali, se ubicati in località diverse dalla sede dell'attività principale • uffici pubblici e privati
9	Banche ed istituti di credito	• Banche • istituti di credito • società finanziarie • società leasing • Uffici Postali • Studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	• abbigliamento • arredamenti • biancheria • calzature • cartolerie • elettrodomestici • ferramenta • gioiellerie • libri • macchine ed articoli per ufficio • negozi foto-ottica
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	• articoli sanitari • edicole • erboristerie • farmacie • plurilicenze non alimentari • profumerie • tabaccherie • souvenir

12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	• barbieri • estetisti • fisioterapisti • lavanderie • parrucchieri • sartorie • solarium • stirerie • toilette per animali • calzalai • elettricisti • fabbri • falegnami • idraulici • imbianchini • intagliatori • legatorie • orafi • orologiai • riparatori cicli e moto • riparatori elettrodomestici • tappezzerie • verniciatori
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	• .autofficine • Carrozzeri • Elettrauto • gommisti
14	Attività industriali con capannoni di produzione	• .attività industriali produzione beni.
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	• attività artigianali produzione beni.
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	• Pizzerie • pub • ristoranti • rosticcerie • trattorie • fast-food
17	Bar, caffè, pasticceria	• Bar • caffè • gelaterie • pasticcerie • yogurterie
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	• macellerie • supermercati • vendita generi alimentari vari

		• vendita pane e pasta • vendita salumi e formaggi
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	• attività di vendita generi vari
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	• fruttivendoli pescherie • piante e fiori anche secchi • pizzeria a taglio • alimenti da asporto • take away
21	Discoteche, night-club	• discoteche • night club • sale da ballo

ALLEGATO B - QUADRO ESEMPLIFICATIVO DELLE VARIAZIONI D'UFFICIO PIÙ RICORRENTI

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso / Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso / Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso / Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso / Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con

		recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione